



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con il Ministro per la Protezione Civile e le

Politiche del mare

VISTO il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimento strategici*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 104 del 2023, il quale stabilisce che le risorse del fondo di cui all’articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l’anno 2025 e a 120 milioni di euro per l’anno 2026, sono assegnate ai comuni colpiti da eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, in proporzione alla quantificazione dei danni subiti;

RICHIAMATO il decreto del 20 settembre 2024 adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa intesa in sede di Conferenza Unificate del 25 luglio 2024, che definisce, ai sensi del secondo periodo di cui al sopra citato art. 23, comma 1-ter, i criteri e le modalità di riparto delle risorse del menzionato fondo, tenuto conto della quantificazione dei danni subiti;

VISTE le note con le quali i Commissari delegati per gli eventi calamitosi in argomento hanno comunicato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i fabbisogni individuati ai sensi dell’art. 4, comma 1, delle Ordinanze di riferimento del Capo del Dipartimento di protezione civile, ai fini della valutazione di congruità: O.C.D.P.C. n. 1021/2023 - Regione Abruzzo, prot. nn. 262201 del 25 giugno 2024, 459912 del 27 novembre 2024 e 493818 del 18 dicembre 2024; O.C.D.P.C. n. 1022/2023 - Regione Emilia-Romagna, prot. nn. 41016 del 21 giugno 2024, 43958 del 2 luglio 2024 e 1329016 del 04 dicembre 2024; O.C.D.P.C. n. 1023/2023 - Regione Friuli-Venezia Giulia, prot. nn. 14931 del 4 luglio 2024, 25286 del 05 dicembre 2024 e



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

e con il Ministro per la Protezione Civile e le

Politiche del mare

26517 del 19 dicembre 2024; O.C.D.P.C. n. 1025/2023 - Regione Veneto, prot. nn. 325052 del 4 luglio 2024, 616767 del 05 dicembre 2024 e 648966 del 20 dicembre 2024; O.C.D.P.C. n. 1026/2023 - Regione Lombardia, prot. nn. 13868 del 9 luglio 2024, 24814 del 06 dicembre 2024, 25764 del 18 dicembre 2024, 25851 del 19 dicembre 2024 e 25936 del 20 dicembre 2024;

VISTE le note del Dipartimento della protezione civile, prot. nn. 63882 del 12 dicembre 2024 e 65472 del 20 dicembre 2024, di trasmissione degli interventi valutati congrui rispetto ai requisiti previsti all'articolo 1, comma 2, del menzionato D.I. 20 settembre 2024, all'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa condotta dallo stesso sulla base delle informazioni e della documentazione rese disponibili attraverso la ricognizione dei fabbisogni citata al punto precedente;

CONSIDERATO, inoltre, l'ultimo periodo del citato comma 1-ter, il quale stabilisce che con successivo decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, sono stabilite le somme assegnate ai singoli comuni;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

RITENUTA la necessità di definire le modalità di monitoraggio che gli enti interessati devono rispettare per richiedere l'erogazione dei contributi;

VISTO l'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

DECRETA



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*e con il Ministro per la Protezione Civile e le
Politiche del mare*

Articolo 1

(Attribuzione e riparto delle risorse di cui all'articolo 23, comma 1-ter, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136)

1. In applicazione dell'art. 23, comma 1-ter, ultimo periodo, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e in conformità ai criteri previsti all'articolo 1, comma 2, del D.I. 20 settembre 2024 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata per la protezione civile, i comuni colpiti dagli eventi alluvionali relativi alle dichiarazioni di stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri il 28 agosto 2023, destinatari delle risorse del fondo di cui all'articolo 14-quinquies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, per un importo pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 ed a 120 milioni di euro per l'anno 2026, sono individuati con il dettaglio degli interventi nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Per ciascun comune sono definiti gli interventi identificati tramite CUP e le relative risorse ripartite per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, come individuate nel citato Allegato A.
3. Gli interventi sono realizzati direttamente dai comuni, anche attraverso società interamente partecipate dal comune stesso, ovvero da Comunità Montane o Unioni dei Comuni o altri soggetti pubblici all'uopo individuati, quali soggetti attuatori in forza di specifici accordi o convenzioni. In ogni caso i destinatari delle risorse di cui al presente decreto sono i comuni di cui all'Allegato A.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il Ministro per la Protezione Civile e le
Politiche del mare*

4. Gli interventi sono finanziati con le risorse di cui al presente decreto, al netto di ulteriori cofinanziamenti, finanziamenti, ristori, risarcimenti, indennizzi assicurativi *et similia* ricevuti dai beneficiari, fatto salvo l'impiego delle presenti risorse; in caso di pluralità nel territorio comunale di beni pubblici assicurati e danneggiati, il contributo di cui al presente decreto è relativo esclusivamente per la quota parte di danneggiamento non coperta dall'indennizzo assicurativo complessivo.
5. Non è consentito, dopo l'adozione del presente provvedimento, apportare variazioni all'elenco dei CUP approvato con il presente decreto. In ogni caso, per le varianti in corso d'opera, occorre rispettare il dettame di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 2

(Tempistiche procedurali per l'avvio e la realizzazione degli interventi)

1. Per gli interventi ancora da realizzare, così come individuati dall'allegato A al presente decreto, il comune beneficiario del contributo, ovvero il soggetto attuatore di cui all'articolo 1, comma 3, è tenuto ad affidare i lavori o i servizi entro la prima annualità in cui viene finanziato l'intervento, pena la revoca del contributo.
2. Le prescrizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli interventi che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano già provveduto all'affidamento.
3. La realizzazione dei lavori o dei servizi, attestata mediante l'emissione del relativo certificato di collaudo, verifica di conformità o regolare esecuzione, deve concludersi entro i termini previsti dalle rispettive obbligazioni contrattuali, e, comunque, entro i seguenti termini decorrenti dall'affidamento, pena la revoca del contributo:
 - a. 24 mesi per le opere il cui importo è inferiore a 150.000,00 euro;



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*e con il Ministro per la Protezione Civile e le
Politiche del mare*

- b. 36 mesi per le opere il cui importo è ricompreso tra 150.000,00 e 1.000.000,00 euro;
 - c. 48 mesi per le opere il cui importo è superiore ad un milione di euro.
4. È rimessa al Direttore Centrale per la Finanza Locale la facoltà di concedere il differimento dei termini di realizzazione sulla base di richiesta adeguatamente motivata da parte del RUP dell'intervento attestante il ricorrere delle condizioni di cui all'art. 121 del Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023).

Articolo 3

(Monitoraggio degli interventi ed obblighi)

1. Il monitoraggio delle opere finanziate ai sensi del presente decreto è effettuato attraverso il sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP" ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dove gli interventi sono classificati come "DL 104/2023 articolo 23, comma 1-ter_EVENTI ALLUVIONALI_agosto 2023".
2. I controlli sull'affidamento dei lavori, o sulla fornitura dei beni o dei servizi, il cui termine iniziale coincide, in considerazione della procedura seguita, con la data di pubblicazione del primo codice identificativo di gara (CIG), e quelli successivi, legati alla fase di liquidazione della spesa, sono attuati tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG). In sede di creazione del predetto codice, il comune, ovvero il soggetto di cui all'art. 1, comma 3, indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell'intervento oggetto di finanziamento.
3. Il collaudo dei lavori, la verifica di conformità o il certificato di regolare esecuzione, dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze

*e con il Ministro per la Protezione Civile e le
Politiche del mare*

Dipartimento per gli affari Interni e territoriali alla pagina
<https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify>.

Articolo 4

(Erogazione delle risorse)

1. A seguito della pubblicazione del presente decreto, il Ministero dell'interno provvederà ad erogare le risorse assegnate ai comuni individuati ai sensi dell'Allegato A, a carico dei fondi di bilancio degli esercizi finanziari 2025 e 2026, e comunque, solo dopo che saranno rese disponibili le relative risorse finanziarie. Con apposito comunicato pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, sarà data notizia dell'avvenuto pagamento del contributo in questione.
2. Per gli interventi già conclusi, così come individuati nell'Allegato A, le risorse saranno erogate in un'unica soluzione secondo le annualità di finanziamento e previa trasmissione al Ministero dell'interno della documentazione di cui all'art. 3, comma 3.
3. Per gli interventi da avviare o in corso di realizzazione di importo inferiore o uguale ad euro 20.000,00 le risorse saranno erogate in un'unica soluzione secondo le annualità di finanziamento. Resta fermo quanto previsto rispettivamente, dall'art. 2, comma 1, in ordine al termine di affidamento; dall'art. 2, comma 3, lett. a) in ordine al termine di realizzazione dei lavori o dei servizi; dal comma 4, lettera c) del presente articolo in ordine all'obbligo di trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo, verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione rilasciato ai sensi dell'art. 116 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, pena la revoca del contributo.



Il Ministro dell'Interno
di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il Ministro per la Protezione Civile e le
Politiche del mare

4. Per gli interventi che risultano in corso o da avviare, così come individuati nell'Allegato A, il cui importo è superiore alla soglia di cui al periodo precedente, le risorse saranno erogate secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota a titolo di acconto pari al 40% delle risorse assegnate a valere sull'annualità di stanziamento, come indicata nell'Allegato A al presente decreto, e comunque entro l'importo stanziato nella stessa;
 - b) una quota pari al 40% delle risorse assegnate, oltre all'eventuale residuale quota delle risorse di cui alla lett. a) non erogata, e comunque entro lo stanziamento contabilmente disponibile, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, nello specifico al compimento di una spesa pari al 80% della somma erogata a titolo di acconto, previa rilevazione tramite l'apposita piattaforma di "Monitoraggio delle opere pubbliche - MOP" della "banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP", ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; l'erogazione potrà aver luogo unicamente al verificarsi della condizione prescritta accertata attraverso la menzionata piattaforma di monitoraggio;
 - c) una restante quota fino al totale delle risorse assegnate, comunque fino a concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, ed entro lo stanziamento contabilmente disponibile, previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo, verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 116 del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come previsto dall'art. 3, comma 3 del presente decreto.
5. Ai sensi del comma 1-quater, art. 23 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i comuni beneficiari possono trasferire le



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il Ministro per la Protezione Civile e le
Politiche del mare*

risorse di cui al presente decreto alle Regioni che hanno anticipato le somme necessarie per la realizzazione tempestiva degli interventi.

6. Nel caso di risparmi derivanti dagli altri finanziamenti di cui all'art. 1, comma 4, o da eventuali ribassi d'asta, gli stessi sono vincolati fino al collaudo, verifica di conformità ovvero al certificato di regolare esecuzione dei lavori, e successivamente recuperati all'entrata del bilancio dello Stato; eventuali economie di spesa non impegnate desunte dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 2, sono recuperate all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 5

(Revoca del finanziamento)

1. Nei casi previsti dal presente decreto si procederà alla revoca delle risorse assegnate, con decreto da emanarsi:
 - a. Nel caso di finanziamento dell'intervento nella prima annualità:
 - i. entro il 31 marzo 2026 per i mancati affidamenti entro il 31.12.2025;
 - ii. entro il 30 giugno 2030 per la mancata realizzazione dell'opera o del servizio entro i termini di cui all'articolo 2, comma 3;
 - b. Nel caso di finanziamento dell'intervento nella seconda annualità:
 - i. entro il 31 marzo 2027 per i mancati affidamenti entro il 31.12.2026;
 - ii. entro il 30 giugno 2031 per la mancata realizzazione dell'opera o del servizio entro i termini di cui all'articolo 2, comma 3.
2. In caso di revoca, le risorse assegnate sono recuperate con l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato.



Il Ministro dell'Interno

di concerto con

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e con il Ministro per la Protezione Civile e le
Politiche del mare*

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e della pubblicazione verrà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 maggio 2025

IL MINISTRO
DELL'INTERNO
Piantedosi

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE
Giorgetti

IL MINISTRO PER LA PROTEZIONE
CIVILE E LE POLITICHE DEL MARE
Musumeci